



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento), depositato in data 30.06.2022 nell'interesse di **GAMBERINI RICCARDA** (n. 05/03/1946 a Bologna – C.F. _____), **VLAHOV GUIDO** (n. 19/05/1948 a Bologna – C.F. _____) e **VLAHOV ROBERTO** (n. 12/05/1976 a Bologna – C.F. _____);

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott. Sebastiano Resta, quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata;

tenuto conto delle integrazioni al ricorso depositate in data 01.09.2022 a seguito di richiesta del Tribunale;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012 e successive modifiche;

considerato che i ricorrenti, membri di uno stesso nucleo familiare (genitori e figlio), condividono le ragioni e le circostanze che hanno generato lo stato di sovraindebitamento degli stessi e che pertanto, *“deve ritenersi ammissibile la proposizione di una unitaria istanza di liquidazione dei patrimoni, ferma restando la necessità di tenere distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di*

esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni agli altri ricorrenti, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali di altro ricorrente)” (cfr. Tribunale di Verona 12.05.2021);

dato atto che i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla l. 3/2012, né hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis l. 3/2012;

rilevato che Vlahov Guido, pensionato, non risulta proprietario di alcun bene, mobile o immobile;

atteso che Gamberini Riccarda risulta proprietaria del veicolo Fiat Auto tg.
(anno di immatricolazione 2005) dal valore inconsistente e che, pertanto, può essere escluso dalla liquidazione;

atteso che Gamberini Riccarda è titolare della quota di proprietà nella misura del 50% - il restante 50% è nella titolarità del figlio Roberto - dell'immobile sito in Bologna alla Via
, già oggetto di Procedura Esecutiva Immobiliare n. R.G.E.
(incardinata da PALATINO SPV S.r.l. rappresentata dalla mandataria Special Gardant Sp.A., cessionaria del credito di Banca Carige, in forza di mutuo con garanzia ipotecaria di 1° grado concesso nel 2006 alla madre ed al figlio, entrambi mutuatari). L'immobile, stimato da perizia di parte in euro 140.000, è ad oggi utilizzato dai coniugi quale abitazione principale;

considerato che Vlahov Roberto è titolare di un'impresa avente ad oggetto l'attività di mediazione immobiliare, esercitata presso il monolocale in cui risiede e conduce in locazione al costo mensile di euro 500 (oltre le spese relative alle utenze e agli oneri condominiali); il reddito da attività di impresa è di circa euro 27.000 lordi annui;

tenuto conto che – alla luce della documentazione contabile depositata in sede di integrazione – il ricorrente Vlahov Roberto non è soggetto assoggettabile a fallimento ex rd. 267/1942 e CCII;

ritenuto che gli strumenti professionali di cui si avvale possono essere esclusi dalla liquidazione in quanto impignorabili per la loro necessaria utilizzazione per lo svolgimento dell'attività di impresa;

osservato che, in considerazione delle condizioni di salute che incidono sulla mobilità, della debitrice, i coniugi ricorrenti hanno indicato in euro 2.784 mensili circa l'ammontare delle

spese necessarie al proprio mantenimento sino alla vendita coattiva dell'immobile in sede esecutiva, e hanno preventivato un esborso di euro 700 mensili a titolo di pigione;
considerato che il ricorrente Vlahov Roberto ha dichiarato quale somma necessaria al proprio sostentamento l'importo mensile pari ad euro 1.520, con indicazione dell'elenco delle spese strettamente necessarie al proprio dignitoso sostentamento;
ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;
dato atto che i ricorrenti hanno messo a disposizione l'immobile pignorato, una quota del reddito di Vlahov Guido (euro 150,00 mensili) e di (euro 100 mensili);
rilevato che non risulta i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e successive modifiche,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento) di **GAMBERINI RICCARDA** (n. 05/03/1946 a Bologna – C.F.), **VLAHOV GUIDO** (n. 19/05/1948 a Bologna – C.F.) e **VLAHOV ROBERTO** (n. 12/05/1976 a Bologna – C.F.);

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies co 2 l. n. 3/2012 il Dott. Sebastiano Resta, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la possibilità del liquidatore di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare in corso;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett. b l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità dei ricorrenti Gamberini Riccarda e Vlahov Guido la somma mensile di euro 2.784 fino a quando i predetti occuperanno l'immobile destinato alla liquidazione e, successivamente alla liberazione, la somma mensile di euro 3.484, in considerazione della necessità di destinare tali somme al sostentamento degli stessi, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 14ter, comma 6, lett. b l. 3/2012, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente Vlahov Roberto l'importo mensile pari ad euro 1.520 quale *quantum*, indicato dal medesimo come necessario per il proprio fabbisogno mensile, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, ad eccezione dell'immobile nel quale i debitori Gamberini Riccarda e Vlahov Guido risiedono, del quale si autorizza l'utilizzo fino alla vendita;

DISPONE

che la domanda ed il presente Decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi alle parti ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 07 settembre 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini